



IL NUOVO DECRETO SEMPLIFICAZIONI E LE “IPOTESI” DI MODIFICA AL CCT

È in discussione lo schema di bozza del nuovo D.L. Semplificazioni il quale potrebbe apportare diverse e significative modifiche all'attuale “normativa emergenziale” di cui alla Legge n. 120 del 11 settembre 2020.

Tra le tante modifiche attese (Codice degli appalti, Superbonus 110%, edilizia scolastica, riqualificazione dei centri storici, *etc. etc.*) una potrebbe riguardare il Collegio Consultivo Tecnico, strumento (re)introdotto dagli artt. 5 e 6 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, norma poi convertita in Legge n. 120 del 11 settembre 2020.

Dalla lettura della bozza del “nuovo” D.L. Semplificazioni (il cui testo, in anteprima, è datato 21 maggio 2021) emergono una serie di novità in tema di CCT - previste dall'art. 31 rubricato “*Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76*” - di cui si offre una sintetica rassegna:

A) DURATA

L'ambito temporale di applicazione dell'istituto, originariamente previsto sino al 31.12.2021, potrebbe essere prorogato sino al 31.12.2026 (+ 5 anni);

B) COMPOSIZIONE E NOMINE DEI COMPONENTI DEL CCT

La bozza del nuovo D.L. prevede che le parti, fermi i requisiti di competenza professionale già fissati dalla norma, possono scegliere e nominare componenti del Collegio (anche):

- tra “personale dipendente”
- tra soggetti ad esse legati da un rapporto di lavoro “autonomo o di collaborazione anche continuativa”.

C) IL RINVIO ALL'ADOZIONE DI LINEE GUIDA MINISTERIALI

Inoltre, nei successivi sessanta giorni dall'approvazione del decreto, è prevista l'adozione di apposite Linee Guida che dovranno meglio chiarire e/o disciplinare:

- requisiti professionali e casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del CCT;
- criteri di scelta dei membri e del Presidente;
- scelta dei parametri per la determinazione dei compensi (in relazione al valore ed alla complessità dell'opera);

- “qualità” delle determinazioni assunte;
- modalità di costituzione, di funzionamento del CCT e coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi già esistenti.

Tale previsione, ove confermata, potrebbe avere un impatto rilevante sul funzionamento dei CCT, tenuto conto che la norma in vigore non prevede espressamente l'adozione di una normativa di dettaglio che disciplini i principali aspetti operativi e di funzionamento dei CCT.

Come accennato, nella previsione contenuta nella bozza del nuovo Decreto tale compito viene demandato al **Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili**, previo parere del Consiglio Superiore dei LL.PP.

Tale ultimo elemento porterebbe a ritenere che le *emanande* Linee Guida, in buona parte, potrebbero ricalcare - e quindi confermare - quelle già adottate dallo stesso Consiglio Superiore dei LL.PP. il 21.12.2020.

Se così fosse potrebbe quindi ritenersi definitivamente superato il contrasto legato alla frammentazione delle diverse Linee Guida esistenti (es. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 20/240/CR5B/C4, adottate tramite ITACA), in quanto le nuove Linee Guida “ministeriali” troverebbero la propria fonte nel citato comma 8-bis della L. 120/2020, ovvero sia in una norma di legge “primaria”, inderogabile ed in una materia di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 2, comma 1) del D.lgs. 50/2016.

D) COMPENSI

Viene soppressa la previsione secondo cui in mancanza di determinazioni e/o pareri al CCT spetta un unico gettone “omnicomprensivo”.

E) CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA DELLE DETERMINAZIONI DEL CCT.

È stato inoltre previsto che quando il provvedimento che definisce il giudizio coincide interamente con il contenuto della determinazione del CCT, il Giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione “...e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo...” (oltreché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto).

Avv. Fabrizio Magrì

Milano, 26 maggio 2021



www.cbalex.com

MILANO

C.so Europa, 15 - 20122 Milano

Tel. +39 02 778061

Fax +39 02 76021816

E-mail: milano@cbalex.com

ROMA

Via Donizetti, 10 - 00198 Roma

Tel. +39 06 89262900

Fax +39 06 89262921

E-mail: roma@cbalex.com

PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3 - 35137 Padova

Tel. +39 049 0979500

Fax +39 049 0979521

E-mail: padova@cbalex.com

VENEZIA

Santa Croce, 251 - 30135 Venezia

Tel. +39 041 2440266

Fax +39 041 2448469

E-mail: venezia@cbalex.com

MÜNCHEN

Ludwigstrasse 10 - D-80539 München

Tel. +49 (0)89 99016090

Fax +49 (0)89 990160999

E-mail: muenchen@cbalex.com